

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 9 – 8668/2012

OGGETTO: Progetto: “Impianto di pirolisi trasportabile”
Comune: Borgofranco d’Ivrea (TO)
Proponente: Comimet s.r.l.
Procedura: Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.
Assoggettamento alla fase di valutazione di impatto ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 23/11/2011 la Società Comimet s.r.l. (di seguito denominata Comimet) con sede legale in Bussoleno (TO) Strada Torino n. 20, Partita IVA e Codice Fiscale 08189960019, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Impianto di pirolisi trasportabile*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter: "*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*"
- in data 15/12/2011 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 01/02/2012 si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7-Torino;

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento si trova in Comune di Borgofranco d'Ivrea nell'ex area industriale denominata "ex Novelis" localizzata in sponda orografica sinistra della Dora Baltea al confine con i Comuni di Settimo Vittone e di Quassolo;
- in particolare è stata individuata dalla Società Comimet un'area (Foglio 5 - parziale particella 157) di circa 5.833 mq (1.250 mq di capannone industriale esistente e 4.583 mq scoperti pavimentati);

Proposta progettuale

- l'intervento consiste nell'installazione di un impianto di "pirolisi" con capacità di trattamento tra i 200 ed i 2.000 Kg/ora di miscele di rifiuti plastici e di biomasse;
- l'impianto sarà costituito da due linee parallele, con in comune i sistemi di trattamento dei gas, ognuna con potenzialità massima di 1000 Kg/ora; una sarà dedicata al trattamento delle plastiche ed una dedicata al trattamento di plastiche/biomasse;
- il processo è suddiviso nelle seguenti sezioni:
 - stoccaggio: autonomia di 7 gg per le plastiche e di 2 gg per le biomasse;
 - pretrattamento dei materiali: triturazione delle plastiche ed essiccazione delle biomasse;
 - pirolisi; reattore riscaldato fino a temperature di 960°C con bruciatori a metano (massa solida a 700-750 °C);
 - gassificazione (postcombustore): trattamento dei prodotti della pirolisi (gas, TAR e residuo carbonioso) in refrattario riscaldato a $T > 1000$ °C da bruciatore alimentato a gas di pirolisi e da corrente di aria calda a $T > 650$ °C;
 - trattamento dei gas: ciclone, lavaggio controcorrente con oli vegetali esausti (colonna a riempimento dotata di demister) ed ulteriore lavaggio con soluzione acquosa basica (torre a riempimento);
 - stoccaggio in gasometro;
 - generazione energia elettrica/termica: batteria di motori di cogenerazione;
- nello stesso sito è intenzione della Comimet di avviare il recupero (operazione R13 "messa in riserva" di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) di rifiuti non pericolosi riferiti alle seguenti tipologie di cui al DM 05/02/1998 e s.m.i.:
 - Tipologia 1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi;
 - Tipologia 2.1: imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro;
 - Tipologia 3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa;
 - Tipologia 3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe;
 - Tipologia 5.2: parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza;
 - Tipologia 5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto;
 - Tipologia 5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto;
 - Tipologia 6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici;
 - Tipologia 6.2: sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche;
 - Tipologia 6.5: paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche;
 - Tipologia 9.1 e 9.2: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno;
 - Tipologia 10.2: pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma;
- è previsto l'utilizzo delle cernite delle tipologie 1.1, 6.1, 6.5, 9.1 e 9.2 nell'impianto di pirolisi;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 173166 del 01/03/2012 del Servizio Gestione rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino;

L'istruttoria tecnica condotta dal gruppo di lavoro e la partecipazione dei soggetti coinvolti alla Conferenza dei Servizi ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo

- in data 25/11/2011 la Comimet ha presentato istanza ex art. 211 "Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione" del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in data 14/12/2011 con nota prot. n. 1043225 il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino ha sospeso il procedimento in attesa dell'espletamento delle procedure di cui alla LR 40/98 e s.m.i.;
- in sede di Conferenza dei Servizi è stato chiarito che l'impianto di sperimentazione, con quantità di rifiuti trattate rientranti nei limiti previsti all'art. 211 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (< 5 t/giorno), non è fattispecie progettuale per la quale sono previste procedure di cui alla LR 40/98 e s.m.i.; il procedimento ex art. 211 potrà essere dunque riavviato dalla data di emanazione del presente atto;
- l'impianto oggetto della presente istruttoria sarà autorizzato ai sensi dell'art. 208 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti" del "D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;"
- l'impianto proposto rientra nella definizione di impianto di coincenerimento di cui al D.Lgs. 133/2005: "qualsiasi impianto fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali, che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio ed in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento"; il riferimento specifico dunque per tale attività è il D.Lgs.133/2005 che detta anche le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti di cogenerazione;
- l'impianto non rientra nel campo di applicazione della norma in materia di IPPC di cui al Titolo III bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'attività di messa in riserva (R13) potrà essere attivata in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. anche preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione ex art. 211 (impianto di sperimentazione e ricerca);
- si ritiene comunque, vista la connessione tecnica, che l'autorizzazione unica ex. art. 208 dovrà necessariamente ricomprenderle entrambe le attività presenti nell'area (messa in riserva e pirolisi);

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale e di settore:**Vincoli e fasce di rispetto**

- l'area oggetto dell'intervento ricade in fascia C "Area di inondazione per piena catastofica" del Piano di Assetto Idrogeologico dell'autorità di Bacino del Fiume Po;
- ai sensi dell'art. 31 comma 4 delle N.T.A. "Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C";

Pianificazione Comunale

- dal certificato di destinazione urbanistico rilasciato dal Comune di Borgofranco d’Ivrea in data 29/03/2011 si evince che l’area oggetto dell’intervento, ai sensi del Piano Regolatore Generale vigente, ricade in Zona D001 “*Aree destinate ad attività economiche*”;
- l’area in oggetto è inserita nella Classe III di pericolosità geomorfologica (dalla “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità urbanistica”): “*Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell’area, sono tali da impedirne l’utilizzo qualora modificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente*” (Circolare P.G.R. del 08/05/1996 n. 7/LAP);
- nello specifico rientra in sottoclasse III a) “*Porzioni di territorio modificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili o soggette a pericolo di valanghe, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia)*”;
- la progettazione definitiva dovrà tenere conto di quanto indicato per tali aree, con particolare riferimento agli elaborati geologici, dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali,;

Piano Provinciale Gestione Rifiuti

- il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti 2006 – PPGR 2006” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 367482 del 28/11/2006 prevede che nella fase di macrolocalizzazione degli impianti si applichino criteri che hanno valenza di vincolo assoluto (fattori escludenti) e si individuino quei criteri che possono eventualmente condizionare la scelta o costituire un’opportunità di localizzazione degli impianti, cioè i fattori penalizzanti e i fattori preferenziali;
- in particolare l’intervento proposto si inquadra al punto 4.3.4. “*Localizzazione di impianti di trattamento termico, trattamento di rifiuti industriali e a tecnologia complessa*” e l’area oggetto dell’intervento ricade in area non idonea per fattori escludenti (Tavola 2 del P.P.G.R. 2006);
- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 375 prot. n. 41935/2009 del 10/11/2009, in riferimento ai criteri localizzativi di impianti di trattamento termico, per il trattamento di rifiuti industriali e impianti a tecnologia complessa, è stato precisato che “*...la sussistenza delle specifiche circostanze che sostengono l’applicabilità dei fattori penalizzanti od escludenti descritti al punto 4.3 del PPGR è accertata nel corso del procedimento di valutazione di impatto ambientale che definisce, inoltre, le opportune specifiche condizioni da prescrivere in sede autorizzativa...*”;

3. dal punto di vista progettuale e tecnico:

- la documentazione redatta è carente nei contenuti tecnici inerenti il processo (parametri operativi, grandezze controllate, etc.), gli impianti (in particolare quelli di abbattimento delle emissioni) e nei prodotti finali (caratteristiche chimico-fisiche, effettivo impiego, destinazione finale ecc...), per cui occorre acquisire ulteriori e più fondati elementi atti a valutare il processo e le migliori tecnologie disponibili che verranno messe in atto dal proponente per limitare gli effetti dell’attività sulle diverse componenti ambientali;
- la documentazione presentata, seppur nei limiti di un progetto preliminare, non contiene valutazioni sui seguenti aspetti:
 - dati relativi ai diversi tipi di rifiuti in alimentazione (classificazioni, quantitativi, etc);
 - dettagli sul sistema di controllo di processo e sui sistemi di monitoraggio, anche in riferimento al dettato del D.Lgs.133/2005;
 - schemi di flusso, comprensivi degli strumenti di regolazione e controllo di tutti i processi di trattamento e degli impianti di abbattimento delle emissioni;

- schema dettagliato dell'impianto completo di:
 - indicazione dei parametri di processo controllati;
 - indicazione dei flussi di massa, con riferimento alle componenti solide (rifiuti in ingresso, ceneri, etc.), liquide (acqua di condensazione, soluzioni utilizzate per abbattimenti, olio vegetale, etc.) e gassose (emissioni dal motore, emissioni dai bruciatori, etc.), anche tenendo conto delle variazioni dovute alle differenti tipologie di rifiuti in alimentazione;
- approfondimenti sull'utilizzo dell'olio contenente i TAR; tale olio è da considerarsi un rifiuto, quindi sottoposto al regime del D.Lgs.133/2005;

4. dal punto di vista ambientale;

- la mancanza di approfondimenti sugli aspetti tecnici dell'impianto, nonché la mancanza di una valutazione sugli interventi gestionali e/o tecnici possibili al fine di contenere e di minimizzare gli impatti, non consente allo stato attuale di valutare in maniera adeguata le ricadute ambientali derivanti dalla realizzazione dell'impianto;
- sulla scelta della tecnologia si ritiene opportuno sottolineare che i processi e le tecnologie alternative ai sistemi di valorizzazione energetica convenzionale (i.e. combustione diretta), secondo quanto contenuto nella sezione impianti di incenerimento del D.M. Ambiente 29 gennaio 2007 "*Linee guida per l'individuazione delle BAT in materia di gestione dei rifiuti*", non hanno ancora fornito tutti gli elementi di carattere tecnico ed ambientale necessari per una loro corretta ed esaustiva valutazione. L'applicabilità di una tecnica attualmente non annoverata tra le BAT, può sicuramente essere presa in considerazione tenendo conto dell'evoluzione tecnologica, ma è necessario valutarne gli impatti in modo dettagliato tenendo conto della specifica realtà territoriale in cui l'impianto è insediato;

Emissioni in atmosfera

- occorrono dettagli sulla composizione attesa dell'effluente gassoso a valle dei trattamenti depurativi e nei vari step di processo anche con riferimento alle diverse miscele in alimentazione previste all'impianto di pirolisi;
- occorre fornire una relazione tecnica che descriva nel dettaglio le operazioni che si intende svolgere, gli impianti impiegati, i loro dimensionamenti in relazione alla quantità e qualità di rifiuto che si prevede di trattare. Per la stesura della relazione fare riferimento a quanto previsto dal modello Mod.Em 2.0, approvato con D.D. n. 181-47944/2010 del 27/12/2010, e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino all'indirizzo: <http://www.provincia.torino.it/ambiente/modulistica/index>;

Gestione reflui

- il progetto prevede l'immissione delle acque reflue industriali (acque di condensa e spurghi) all'impianto di trattamento chimico-fisico autorizzato in capo alla Società Dora Baltea Investimenti s.r.l. allo scarico in acque superficiali con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 970 – 1321941/2007 del 07/11/2007 ad oggi in fase di rinnovo;
- occorre fornire dettagli più approfonditi per valutare se lo stesso sia in grado di trattare anche i nuovi apporti sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo fornendo la composizione attesa dei reflui anche con riferimento alle diverse miscele in alimentazione previste all'impianto di pirolisi;
- c'è da evidenziare che, con dati presenti a progetto che evidenziano reflui caratterizzati da elevato carico organico, è da ritenersi più adeguato un trattamento biologico piuttosto che il chimico-fisico proposto;
- è preferibile dunque prevedere un impianto idoneo, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, dedicato esclusivamente al trattamento dei reflui prodotti dall'impianto di pirolisi;

- è necessario che il proponente valuti la possibilità, in fase di sperimentazione, di gestire i reflui liquidi come rifiuti;
- non è stato inoltre chiarito se saranno presenti scarichi di origine civile, il loro recapito ed eventuali impianto di trattamento;

Gestione acque meteoriche

- non è stata data evidenza delle gestione delle acque meteoriche sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R "*Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*";

Rumore

- non è stata presentata una valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004;

Prevenzione Incendi

- occorre dare evidenza delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 ed avviare i relativi procedimenti con il competente comando provinciale dei Vigili del Fuoco;

Ritenuto che:

- a fronte di una tecnologia non consolidata, gli elaborati progettuali presentati appaiono eccessivamente generici, improntati più su considerazioni di tipo qualitativo piuttosto che quantitativo, privi di specifiche tecniche sufficienti sugli impianti e dei dati relativi alla caratterizzazione dei materiali in ingresso e di quelli di risulta, nonché relativi alle emissioni in atmosfera (convogliate e diffuse) ed ai reflui prodotti;
- è indispensabile, per garantire un inserimento ambientale dell'impianto che tutti gli impatti (riconducibili sia all'esercizio ordinario dell'attività, sia al manifestarsi di situazioni di emergenza), vengano adeguatamente individuati, proponendo se del caso interventi di mitigazione;
- la documentazione presentata per la fase di verifica non risulta esaustiva in relazione alle problematiche riscontrate, in quanto non approfondisce tutti gli elementi di criticità ambientali e progettuali precedentemente richiamati;
- con i dati e le informazioni in possesso non è possibile fare valutazioni sito-specifiche e verificare quali sono gli impatti sul territorio;
- sia necessario assoggettare il progetto in esame alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.;
- il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale dovranno necessariamente tenere conto delle problematiche indicate in precedenza nel presente atto;
- delle stesse problematiche/indicazioni in precedenza evidenziate ai punti 3 "*dal punto di vista progettuale e tecnico*" e 4 "*dal punto di vista ambientale*" occorrerà dare debitamente atto, anche in modo previsionale, in sede d'istruttoria ex art. 211 "Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione" del D.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- l'istanza per l'avvio della fase di valutazione di impatto ambientale potrà essere presentata solo a seguito dell'acquisizione in fase di ricerca e sperimentazione di dati significativi; sulla base di tali dati dovrà essere effettuata la progettazione definitiva ed elaborato lo studio di impatto ambientale;

Visti:

- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998;
- la L.R. 40/98 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale

DETERMINA

1. **di assoggettare**, per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, il progetto "*Impianto di pirolisi trasportabile*" presentato dalla società Società Comimet s.r.l. con sede legale in Bussoleno (TO) Strada Torino n. 20, Partita IVA e Codice Fiscale 08189960019, alla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 12 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i. al fine di approfondire le problematiche e gli elementi di criticità evidenziati; il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale dovranno contenere un adeguato riscontro a quanto esposto in narrativa, che si intende interamente richiamato nel presente dispositivo;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 12/03/2012

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)